



Comune di Magnago

PROVINCIA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 IN DATA 26/03/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti seduta i Consiglieri Comunali

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Sindaco	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
4. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
5. ALFANO FABIO - Assessore	Sì
6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere	Sì
7. GRASSI DANIELA - Assessore	Sì
8. CERIOTTI MARIO - Consigliere	No
9. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere	Sì
10. COSCETTI ANDREA - Consigliere	Sì
11. BONADONNA MARIA ANTONIETTA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti 10

C.C. N. 11 DEL 26/03/2015

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Sindaco, Sig.ra Carla Picco;

Premesso che:

- il quadro normativo in materia di gestione delle società partecipate si presenta di particolare complessità, stante l'affastellarsi di norme di settore che si sono succedute nel tempo;
- dopo il “*Piano Cottarelli*”, documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare:
 - ✓ *il coordinamento della finanza pubblica;*
 - ✓ *il contenimento della spesa.* Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell’azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - ✓ *il buon andamento dell’azione amministrativa.* Il principio del buon andamento dell’azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell’azione amministrativa, l’articolo 97 della Costituzione Italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell’assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.
 - ✓ *la tutela della concorrenza e del mercato.* La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici, ed un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l’instaurazione di assetti concorrenziali. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nella quali l’ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un’azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante;

gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette entro il 31 dicembre 2015.

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Visti:

- l’art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il quale stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione che stabilisce che comunque, è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l’articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 il quale prevede che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Preso atto che La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha abrogato una serie di limitazioni alle partecipazioni societarie stabilite dal D.L. 78/2010 e s.m.i., che conteneva limiti alla possibilità di detenere partecipazioni societarie per i comuni minori sino a 30.000 abitanti e da 30.000 a 50.000 abitanti;

Accertato che rientra nelle competenze del Consiglio Comunale verificare quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario, ritenendosi comunque sempre ammesso l’utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l’esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege;

Dato atto che il Comune di Magnago in ottemperanza a quanto disposto nel tempo dalle norme ha avviato da tempo anche in sinergia con gli altri enti soci, un processo di razionalizzazione dei propri asset societari ed ha adottato:

- la deliberazione C.C. n. 42 del 03/10/2013 con la quale, ai sensi di quanto allora disposto dall'art. 14 comma 32 D.L. 78/2010 e s.m.i., procedeva, dopo un'analisi della compagine societaria delle società partecipate e della verifica dei parametri dimensionali, economici e patrimoniali stabiliti dalla norma, alla verifica delle proprie partecipazioni.
- la deliberazione C.C. n. 4 del 18/02/2014 con la quale, ai sensi delle modifiche legislative intervenute, procedeva alla riverifica delle partecipazioni societarie modificando in parte gli indirizzi assegnati con il precedente atto.

Constatato che a seguito di quanto indicato dal Consiglio Comunale:

- si è provveduto ad alienare le quote di partecipazione in Atinom Viaggi Srl per l'importo di € 7.112,14 (atto notaio Severini Rep. 196527 Racc. 31241 del 14.11.2014);
- sono attualmente in corso le procedure pubbliche di cessione delle quote societarie di Atinom Spa;
- per quanto concerne la dismissione della partecipazione detenuta in E.E.S.C.O. Srl, si sono concluse con esito negativo le procedure pubbliche per il collocamento della quota azionaria ed è in corso l'iter di cui al comma 569 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 il quale prevede la liquidazione in denaro del valore della quota, da parte della società;

Ricordato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013) e le relative procedure connesse;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

Dato atto che:

- si è proceduto quindi ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni, sia dirette che indirette detenute dal Comune di Magnago, così come risultava dall'allegato A (*schema*);
- si è verificato per ogni società, la composizione societaria, la composizione degli organi direttivi e di controllo, la situazione economica rilevabile dai documenti di bilancio del triennio precedente e per le stesse non si sono effettuati conferimenti in conto esercizio ma

esclusivamente corrisposto il pagamento di fatture per i servizi prestati all'Ente, i servizi resi dalle stesse società al nostro Ente e gli interventi di razionalizzazione se previsti. Tale situazione è riassunta nelle schede contenute nel Piano di Razionalizzazione, così come da allegato B;

- non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 1, comma 611, lett. a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere all'eliminazione di alcuna quota di partecipazione (ad eccezione di quelle in corso), attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento.

PROPONE

1) di approvare, per quanto citato in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, l'allegato *Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relativa Relazione* (Allegato B), con il dettaglio degli interventi di razionalizzazione ove previsti;

2) di dare atto che, per quanto indicato nella Relazione al Piano di razionalizzazione, si proseguirà per iniziativa diretta dell'Ente, con le procedure di dismissione di Atinom Spa ed EESCO Srl;

3) di confermare, tenuto conto di quanto indicato nella Relazione al Piano di razionalizzazione, l'interesse al mantenimento delle partecipazioni nelle altre società e precisamente:

- A.S.P.M.	(100%)
- ACCAM SPA	(1,926%)
- AMGA SPA	(0,06%)
- EUROIMPRESA	(0,1880%)
- CAP HOLDING SPA	(0,192%)
- AZIENDA SOCIALE	(12,55%)
- EURO.PA SERVICE	(4,969%)

4) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie e al Revisore dei Conti e di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune e sul portale del MEF.

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174:

*per la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(Giani Maria Luisa)

*per la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(Rag. Maria Luisa Giani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera del Sindaco ed i pareri favorevoli espressi dal responsabile di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 17/03/2015;

Sentita la relazione dell'Ass. Alfano;

Preso atto delle dichiarazioni di voto di astensione dei Consiglieri Binaghi e Coscetti;

Preso atto della dichiarazione di voto contrario del Consigliere Colombo;

Votanti n. 10 ; voti favorevoli n. 7; voti contrari n. 1 (Colombo); astenuti n. 2 (Binaghi, Coscetti) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per quanto citato in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, l'allegato *Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relativa Relazione* (Allegato B), con il dettaglio degli interventi di razionalizzazione ove previsti;

2) di dare atto che, per quanto indicato nella Relazione al Piano di razionalizzazione, si proseguirà per iniziativa diretta dell'Ente, con le procedure di dismissione di Atinom Spa ed EESCO Srl;

3) di confermare, tenuto conto di quanto indicato nella Relazione al Piano di razionalizzazione, l'interesse al mantenimento delle partecipazioni nelle altre società e precisamente:

- A.S.P.M.	(100%)
- ACCAM SPA	(1,926%)
- AMGA SPA	(0,06%)
- EUROIMPRESA	(0,1880%)
- CAP HOLDING SPA	(0,192%)
- AZIENDA SOCIALE	(12,55%)
- EURO.PA SERVICE	(4,969%)

4) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie e al Revisore dei Conti e di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune e sul portale del MEF.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
F.to : PICCO CARLA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Angelo Monolo

PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/04/2015 per rimanervi 15 gg. Consecutivi, come previsto dall'articolo 24, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile
F.to : Rag. Giani Maria Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

La Responsabile del Settore Amministrativo
Finanziario
Rag. Giani Maria Luisa

ESECUTIVITA'

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
 esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA

- RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____
 MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____
 REVOCATA con deliberazione consiliare. n. _____ del _____